

ADACTA RISPONDE



Adacta Risponde

Vendita partecipazioni in società estere: che Stato tassa la plusvalenza?

Sono una persona fisica residente in Italia. Ho intenzione di cedere la partecipazione che detengo in una società estera, residente nello Stato estero, realizzando così una plusvalenza. Prima di mettere in atto tale operazione vorrei però capire la tassazione di tale plusvalenza. Sarà tassata due ...

Adacta Risponde



Vendita partecipazioni in società estere: che Stato tassa la plusvalenza?

DI LAURA XAUSA

Sono una persona fisica residente in Italia. Ho intenzione di cedere la partecipazione che detengo in una società estera, residente nello Stato estero, realizzando così una plusvalenza. Prima di mettere in atto tale operazione vorrei però capire la tassazione di tale plusvalenza. Sarà tassata due volte, sia in Italia che nello Stato estero?

La tassazione della plusvalenza derivante dall'alienazione di azioni detenute in società estere rende necessario coordinare norme interne e convenzionali. Si dovrà quindi verificare (i) la "tassabilità" della plusvalenza in Italia e (ii) le modalità di tassazione.

1. Tassabilità della plusvalenza in Italia e nello Stato estero

All'atto della cessione della partecipazione, in caso di realizzo di una plusvalenza tassabile, generalmente si verifica una doppia imposizione, che nasce in quanto entrambi gli Stati coinvolti vogliono imporre la propria potestà impositiva:

(i) l'Italia impone la sua potestà impositiva in capo ai residenti italiani in virtù del principio di tassazione su base mondiale (art. 3 del TUIR);

(ii) lo Stato estero, generalmente impone la sua potestà impositiva in base al criterio della territorialità, secondo il quale il soggetto italiano è tassato nel paese estero esclusivamente sui redditi ivi prodotti.

Per eliminare la doppia imposizione bisogna ricorrere alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato estero, che stabilirà chi tra i due Stati contraenti potrà esercitare la propria potestà impositiva sul reddito estero del soggetto fiscalmente residente in Italia.

Generalmente le Convenzioni stipulate dall'Italia con i paesi esteri seguono il modello OCSE, che disciplina la cessione dei beni esteri nell'art. 13. L'articolo 13, paragrafo 5 del Modello OCSE dispone che "gli utili derivanti dall'alienazione di beni... sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente"

La disposizione richiamata riserva la potestà impositiva esclusivamente allo stato di residenza della persona fisica alienante (i.e. Italia).

2. Tassazione interna

Le modalità di tassazione sono individuate nell'art. 67 e 68 del TUIR. In particolare, bisogna distinguere se si tratta di partecipazioni qualificate o non qualificate.

- partecipazioni qualificate: i) concorrono alla formazione del reddito complessivo del cedente (tassazione IRPEF) in misura corrispondente al 49.72%, ii) sono tassabili esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi, iii) devono essere sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze dello stesso tipo.
- partecipazioni NON qualificate: tassazione mediante applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 26%.

Nel caso in cui la società estera sia residente in un paradiso fiscale, è indifferente la natura (qualificata o non qualificata) della partecipazione perché in entrambi i casi la plusvalenza - al netto del 100% delle relative minusvalenze - concorre interamente al reddito complessivo della persona fisica residente in Italia (art. 68, co. 4 del TUIR).

l.xausa@adacta.it

Domenica 19 Luglio 2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA